

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Oggetto: Allegato 1, comma 2 del D.Lgs. 17/02/2017, n. 42. Aggiornamento professionale dei tecnici abilitati allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica – Riconoscimento corso di aggiornamento (istanza acquisita agli atti con prot. 45837 del 12/01/2023).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

Di riconoscere, ai sensi dell'allegato 1, comma 2 del D.Lgs. 42/2017, il corso di aggiornamento professionale presentato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata con nota prot. 45837 del 12/01/2023, come meglio descritto nel documento istruttorio;

Di limitare il riconoscimento di cui al precedente punto ad una sola edizione dell'azione formativa proposta;

Di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche;

Di pubblicare il presente atto per estratto nel B.U.R. e in forma integrale sulla sezione "Amministrazione Trasparente del sito istituzionale" (D.G.R. n. 1158 del 09/10/2017);

Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 07/08/1990 n° 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del presente atto, oppure, ricorso in opposizione con gli stessi termini.

Si ricorda, infine, che può essere proposto ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Si Attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il dirigente
(*Roberto Ciccio*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- **Legge 26/10/1995, n. 447** “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e ss.mm.ii;
- **L.R. 16/02/2015, n. 3** “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”.
- **L.R. 14/11/2001, n. 28** “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche”;
- **D.Lgs. 17/02/2017, n. 42** “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a)b)c)d)e)f) e h) della legge 30/10/2014, n. 161”.
- **D.G.R. n. 1158 del 09/10/2017** “Pubblicazione integrale degli atti amministrativi regionali sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale”.
- **DD VAAM n. 127 del 30/06/2022** “Art. 2, comma 5 e art. 15, comma 2, lettera b), Legge Regionale n. 18 del 2021. Organizzazione interna del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, definizione delle linee di attività del personale e individuazione delle connesse responsabilità nonché attribuzione degli obiettivi per l'annualità 2022”.

Motivazione

Premesso che:

Il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 ha stabilito, fra l'altro:

- l'istituzione presso il “Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” (ora “Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica” - MASE) dell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (di seguito ENTECA), gestito da suddetto Ministero (art. 21);
- i requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco (art. 22);
- le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l'aggiornamento professionale (allegato 1);
- le classi di laurea con il possesso delle quali è possibile presentare istanza di iscrizione in ENTECA e lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente (allegato 2).

Il D.Lgs. 42/2017 ha modificato i commi 6 e 7 dell'art. 2 della Legge 447/1995 come segue:

- “6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.
- 7. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.”

Il Decreto stabilisce inoltre, all'allegato 1, punto 2) “Aggiornamento professionale”:

“Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21, devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno 3 anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto”.



Gli *“Altri indirizzi sull’applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica”* redatti dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento (TTNC) ex art. 23 del d.lgs. 42/2017, come aggiornati al 23/11/2022, al paragrafo 1.2. *“Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica”*, stabiliscono, fra l’altro, che:

- I corsi di aggiornamento svolti in presenza sono riconosciuti dalla regione nella quale si svolgono le lezioni. I corsi di aggiornamento erogati esclusivamente a distanza sono riconosciuti dalla regione nella quale ha sede legale l’ente che organizza il corso.
- Nel caso di corsi che prevedano contemporaneamente lezioni frontali e formazione a distanza, il riconoscimento del corso spetta in maniera esclusiva alla regione nella quale vengono svolte le lezioni frontali.
- I corsi di aggiornamento previsti per il mantenimento della qualifica di tecnico competente in acustica possono essere svolti solo previa istruttoria e accreditamento delle regioni in cui i corsi vengono esperiti. Non vi è obbligo della richiesta del parere al tavolo tecnico nazionale.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata ha presentato una istanza, acquisita agli atti con prot. 45837 del 12/01/2023, per il riconoscimento della conformità e validità di un corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica.

L’istanza è stata esaminata dall’ufficio regionale competente in materia di acustica, il quale ha constatato la conformità a quanto richiesto nell’allegato 1, comma 2 del D.Lgs. 42/2017 e negli indirizzi del TTNC, in particolare:

- Il corso è organizzato da soggetto abilitato: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata;
- Idoneità degli organizzatori e delle tematiche trattate:
 - organizzatore: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata;
 - le tematiche trattate sono coerenti con quelle di cui all’Allegato 2 del D.Lgs. 42/2017;
 - il tema: *“Requisiti acustici passivi degli edifici: legislazione nazionale ed aggiornamenti normativi”*;
- Il docente ha dimostrato, attraverso il curriculum vitae, di avere svolto attività nelle materie insegnate ed è iscritto a ENTECA;
- Modalità di erogazione: in modalità FAD (Formazione a Distanza) con piattaforma GoToWebinar ed in presenza presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri di Macerata, in via Famiglia Palmieri n. 26 - Macerata
- Durata: 4 (quattro) ore;
- Data avvio e fine del corso: il 03/02/2023
- Impegno da parte degli organizzatori a:
 - trasmettere all’ufficio regionale competente l’elenco dei nominativi dei partecipanti che hanno frequentato e superato le previste prove scritte di verifica del corso;
 - fornire su richiesta, per le attività di controllo, copia della documentazione che attesti il regolare svolgimento del corso e degli esami;
 - conservare copia dell’elenco degli iscritti, copia delle firme presenza e copia degli attestati rilasciati;
 - comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato
- Idoneità del numero dei discenti:

Relativamente all’idoneità del numero dei discenti si evidenzia quanto segue:

l’istanza ha previsto per il corso un massimo di 50 partecipanti;

L’aggiornamento del 23 novembre 2022 degli *“Altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica”*, al paragrafo 1.3. prevede, fra l’altro:

“1. per i corsi di aggiornamento è da preferirsi la formazione in presenza;



2. per i corsi erogati con modalità di formazione a distanza, è richiesto che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;

3. per i corsi erogati con modalità di formazione a distanza, da settembre 2023 gli organizzatori devono prevedere l'uso di metodiche o piattaforme informatiche che consentano il monitoraggio dello stato di attenzione dei partecipanti al fine di verificare l'effettiva partecipazione dei discenti e la conseguente produzione di specifici report;

4. per i corsi erogati con modalità di formazione a distanza, si specifica che la soluzione tecnica (piattaforma) individuata, deve prevedere un'utenza "ospite", a disposizione degli uffici regionali, che consenta verifiche in itinere, anche a campione;

5. per i corsi che prevedono contemporaneamente lezioni frontali e formazione a distanza, non è consentita la docenza in modalità remota;"

.....

7. idoneità del numero dei discenti a garantire la corretta fruizione del corso. In linea con ciò non possono essere ammessi più di:

a. 50 discenti a corso nel caso questo venga erogato interamente in presenza;

b. 30 discenti a corso nel caso questo venga erogato interamente con modalità di formazione a distanza;

c. 30 discenti a corso nel caso questo preveda contemporaneamente lezioni frontali e formazione a distanza; "

Pertanto, considerato la modalità di erogazione del corso prevista (mista) il corso può essere autorizzato per un massimo di 30 discenti.

Tenuto in debita considerazione quanto sopra, il corso di aggiornamento presentato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, acquisito agli atti con prot. 45837 del 12/01/2023, può essere riconosciuto e accreditato ai sensi del D.Lgs. 42/2017.

Il presente atto sarà pubblicato per estratto nel B.U.R. e in forma integrale sulla sezione "Amministrazione Trasparente del sito istituzionale" (D.G.R. n. 1158 del 09/10/2017).

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone di decretare quanto riportato nel dispositivo.

Tempi del procedimento

L'istanza è stata acquisita agli atti dell'ufficio regionale in data 12/01/2023

Il termine del procedimento, nella fattispecie, decorre dal 13/01/2023.

Vista la L.R. 16/02/2015 n. 3 art. 21 "Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti" comma 1, che fissa tali termini in trenta giorni, pertanto, il termine di conclusione è in data 11/02/2023.

Il termine effettivo è la data del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Ing. Walid Alwane)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato

